



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il
24/10/2013 N. 1851 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
8/11/2013

Li 24/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 74 del 22/10/2013

OGGETTO: Atto di citazione proposto dai sig.ri Galatone Rocco e Iovine Maria Angela c/Comune di Castellaneta avanti al Giudice di Pace di Taranto. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato a questo Ente in data 29/04/2013, prot. gen. 9749, i sig.ri Galatone Rocco e Iovine Maria Angela Mario, nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio minore Galatone Alvin, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pavone, conveniva in giudizio il Comune di Castellaneta avanti al Giudice di Pace di Taranto, udienza fissata per il giorno 21 ottobre 2013, per sentire:
 - 1) **dichiarare** il sinistro per cui è causa, avvenuto per fatto e colpa esclusiva del Comune di Castellaneta e, per l'effetto,
 - 2) **condannare** il Comune di Castellaneta, in persona del suo sindaco pro-tempore, per i titoli e le ragioni di cui alla narrativa che precede, al pagamento in favore del minore Galatone Alvin della somma di € 23.509,66=, ovvero di altro importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo.
 - 3) **condannare** il Comune di Castellaneta, in persona del suo sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.

RILEVATO che questa P.A. ha stipulato una polizza di assicurazione per responsabilità civile n. TLT0001298 con la CHARTIS Europe.

EVIDENZIATO che questo Ente ha provveduto ad inviare al proprio Broker assicurativo, Assigem s.r.l., copia del predetto atto di citazione e della documentazione necessaria al fine di attivare le procedure di verifica della richiesta di risarcimento del danno giusta polizza di responsabilità civile stipulata da questo Ente con la Compagnia CHARTIS Europe.

VISTA la nota del 21/10/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22/10/2013 al n. 25730, con la quale L'ASSIGEM comunica che la difesa di questo Ente, su designazione della compagnia assicuratrice e con oneri a carico della stessa, sarà assunta congiuntamente dall'Avv. Claudio Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA).

RITENUTO, pertanto, di conferire ai suddetti legali l'incarico per la tutela e difesa degli interessi di questa P.A., considerato peraltro che le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “”Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”.

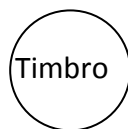
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente Galatone Alvin, rappresentato e difeso dall'Avv. Rita Pavone, conveniva in giudizio il Comune di Castellaneta avanti al Giudice di Pace di Taranto, avanti al Tribunale Civile di Taranto – sezione distaccata di Ginosa.
- 2) di conferire incarico quale legale di fiducia di questa Amministrazione agli avv.ti Claudio Paolo CAMBIERI, Via Roncaglia 13 – Milano e dall'avv. Gaila DI MAGGIO, Via Vitt. Emanuele 116/118 – Sava (TA), giusta designazione della Compagnia assicuratrice CHARTIS Europe, così comunicato dal Broker assicurativo ASSIGEM di Manfredonia con nota del 21/10/2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 22/10/2013 al n. 25730, dando atto che la spesa sostenuta e da sostenere per resistere all'azione promossa contro l'assicurato è e resta a carico dell'Assicuratore.
- 3) Trasmette copia del presente decreto ai legali incaricati.

IL SINDACO

f.to Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)